



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

OGGETTO: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" — **Nomina del responsabile per la trasparenza.**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con decreto Sindacale prot. 27416 del 2/9/13 si procedeva alla nomina del responsabile per la trasparenza nella persona del Segretario Generale dell'Ente, Dr. Pasquale Incarnato;
- che nel predetto decreto è indicato fra l'altro – che l'incarico di cui sopra sarebbe scaduto alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco che lo ha sottoscritto;
- che lo scrivente, a seguito delle elezioni amministrative del 31/5 u.s., è stato eletto alla carica di Sindaco;

RITENUTO dover provvedere alla nomina del responsabile per la trasparenza dell'Ente;

RICHIAMATO integralmente il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 intitolato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato in attuazione dell'art.1, comma 35, L.190/2012;

RILEVATO che, secondo tale decreto legislativo (art. 1), la trasparenza è intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" e che ai fini del decreto per "pubblicazione" si intende la pubblicazione, in conformità a peculiari specifiche tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi ad organizzazione ed attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

EVIDENZIATO, inoltre, che la trasparenza, come definita nel decreto, "nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei

diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino";

RILEVATO, altresì, che le disposizioni del decreto legislativo in questione integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione e che esse costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, comma 2, lett. r), Cost.);

VISTO l'art. 43 del decreto legislativo n.33/2013 secondo cui all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art.1, comma 7, L. 190/2012, svolge, "di norma", le funzioni di Responsabile per la trasparenza ed il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza ed integrità;

EVIDENZIATO che, a tale proposito, già la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2013 avente ad oggetto "*Legge n. 190 del 2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", suggeriva di concentrare in un unico soggetto le funzioni e i compiti di responsabile per la prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza;

RILEVATO che, ai sensi della disposizione citata, il Responsabile per la Trasparenza:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- assicura (anche mediante delega delle responsabilità del procedimento ad un dirigente dell'Ente, riservando a sé il potere sostitutivo in caso di inadempienza del responsabile) la regolare attuazione dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo di riordino della materia;

RICHIAMATO l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo in esame, secondo cui in ogni caso i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

EVIDENZIATO, a tale proposito, che la corretta realizzazione degli obiettivi di trasparenza e pubblicità, anche in funzione di prevenzione della corruzione, non può che essere il risultato di un'azione sinergica e combinata dell'intera struttura amministrativa, anche attraverso un opportuno collegamento tra adempimenti ed obiettivi strategici e gestionali;

RICHIAMATO, a tale riguardo, l'art. 44 del decreto legislativo n. 33/2013 secondo cui, infatti, "l'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (...) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati";

VISTO, inoltre, il successivo art. 45 secondo cui la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione:

- controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;
- segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, rendendo pubblici i relativi provvedimenti.

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 28018 del 5/8/2015 con cui è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale dell'ente, Dott. Pasquale Incarnato;

RITENUTA la propria competenza per le stesse ragioni evidenziate in occasione della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, tenuto conto dell'analogia di fattispecie e della scelta legislativa di individuare proprio in tale ultimo soggetto il responsabile per la trasparenza;

RITENUTO di precisare che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi e che, analogamente a quanto stabilito con il decreto sindacale sopraindicato in relazione alle funzioni di responsabile di prevenzione della corruzione, i compiti, le funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile per la trasparenza è titolare potranno essere remunerati a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DECRETA

- 1) di nominare responsabile per la trasparenza il Segretario Generale dell'ente, Dott. Pasquale Incarnato, già nominato responsabile per la prevenzione della corruzione;



- 2) di stabilire che l'incarico decorra dalla notifica del presente atto all'interessato ed abbia effetto fino alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo;
- 3) di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi, ferma restando la possibilità di remunerazione a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;
- 4) di dare mandato al Segretario Generale di comunicare la nomina di cui al presente atto alla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), alla Prefettura, all'OIV e ai dirigenti dell'ente, nonchè di curare la pubblicazione del decreto, oltre che nelle forme ordinarie, sul sito web istituzionale del Comune.

San Giorgio a Cremano

11 agosto 2015



IL SINDACO
Giorgio Zinno

